



## COMUNICATO STAMPA

### CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE III° SEZIONE

RIUNIONE GIOVEDÌ 15 MARZO 2018

**1. Ricorso U.S.D. ALTO TAVOLIERE SAN SEVERO**  
avverso decisioni merito gara Taranto/Alto Tavoliere San Severo del 1°.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 47 del 27.10.2017)

**RESPINTO**

**2. Ricorso A.S.D. A.V. ERCOLANESE 1924**  
avverso la sanzione dell'ammenda di € 2.000,00 inflitta alla ricorrente seguito gara del Campionato Nazionale Juniores Ercolanese/Gelbison Vallo della Lucania del 24.2.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 67 del 28.2.2018)

**ACCOLTO** e, per l'effetto, annulla la sanzione inflitta.  
La C.S.A., dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per l'analisi e le valutazioni di competenza sui fatti accaduti.

**3. Ricorso A.S.D. A.V. ERCOLANESE 1924**  
avverso la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara inflitta al sig. Esposito Gerardo seguito gara del Campionato Nazionale Juniores Ercolanese/Gelbison Vallo della Lucania del 24.2.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 67 del 28.2.2018)

**PARZIALMENTE ACCOLTO** e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a 3 giornate effettive di gara.

**4. Ricorso A.S.D. EBOLITANA CALCIO 1925**  
avverso la sanzione dell'ammenda di € 1.800,00 e diffida inflitta alla reclamante seguito gara Portici 1906 A.r.l./Ebolitana Calcio 1925 del 25.02.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 106 del 28.2.2018)

**PARZIALMENTE ACCOLTO** e, per l'effetto, annulla la diffida, conferma nel resto.

Via Gregorio Allegri, 14 - 00198 Roma - tel. +39 06 84911 - [press@figc.it](mailto:press@figc.it) - [www.figc.it](http://www.figc.it)





#### **5. Ricorso REAL FUTSAL ARZIGNANO**

avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta alla calc. Houenou Carlo seguito gara BEA Sport C5 /Real Futsal Arzignano del 26.02.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 597 del 28.02.2018)

**INAMMISSIBILE**

#### **6. Ricorso REAL FUTSAL ARZIGNANO**

avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta alla calc. Salamone Mario Riccardo seguito gara BEA Sport C5/Real Futsal Arzignano del 26.02.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 597 del 28.02.2018)

**INAMMISSIBILE**

#### **7. Ricorso A.C. LOCRI 1909**

avverso le sanzioni della squalifica del campo di gioco per 2 gare – da disputarsi in campo neutro ed a porte chiuse – e dell’ammenda di € 2.000,00 inflitte alla reclamante seguito gara Coppa Italia Dilettanti Locri/Licata del 28.02.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 221 del 01.03.2018)

**RESPINTO**

#### **8. Ricorso Calc. BOLDRINI Michele**

avverso la sanzione della squalifica per 1 giornata effettiva di gara inflitta al calc. Boldrini Michele seguito gara S. Nicola/L’Aquila del 03.03.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 109 del 7.3.2018)

**ACCOLTO** e, per l’effetto, annulla la sanzione inflitta.

#### **9. Ricorso A.S.D. ACIREALE**

avverso la sanzione dell’ammenda di € 1.800,00 inflitta alla reclamante seguito gara

**PARZIALMENTE ACCOLTO** e, per l’effetto, riduce la sanzione dell’ammenda a € 1.500,00.



---

Acireale/Ercolanese del 25.02.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 106 del 28.2.2018)

**10. Ricorso A.S.D. ACIREALE**

avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calc. Cocimano Salvatore seguito gara Acireale/Ercolanese del 25.02.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 106 del 28.2.2018)

**11. Ricorso A.S.D. ACIREALE**

avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al Sig. Di Dio Nunzio Dario seguito gara Acireale/Ercolanese del 25.02.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 106 del 28.2.2018)

**12. Ricorso A.S.D. TROINA**

avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al sig. Pagana Giuseppe seguito gara Igea Virtus Barcellona/Troina del 4.3.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 109 del 7.3.2018)

**PARZIALMENTE ACCOLTO** e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

La C.S.A., sentito l'Assistente, **RESPINGE**.

**ACCOLTO** e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a 1 giornata effettiva di gara.